

Codice A1604A

D.D. 19 novembre 2018, n. 428

Regolamento regionale 15/R/2006 – Definizione dell’area di salvaguardia del pozzo potabile denominato “Codrei”, ubicato nel Comune di Sant’Antonino di Susa (TO).

L’Ente di Governo dell’Ambito n. 3 “*Torinese*”, d’intesa con la Società Metropolitana Acque Torino S.p.A. (di seguito S.M.A.T. S.p.A.) – ente gestore del Servizio Idrico Integrato per il territorio comunale di Sant’Antonino di Susa (TO) – con nota in data 15 luglio 2013 aveva trasmesso la Determinazione del Direttore Generale n. 131/2013 del 15 luglio 2013 con la documentazione a supporto della proposta di definizione dell’area di salvaguardia del pozzo potabile denominato “*Codrei*”, ubicato nella particella catastale n. 100 del foglio di mappa n. 9, censito al C.T. del medesimo Comune di Sant’Antonino di Susa.

Precedentemente, l’Ente di Governo dell’Ambito n. 3, nel merito dell’istruttoria preliminare condotta dai propri uffici, aveva richiesto al Proponente (S.M.A.T. S.p.A.) di fornire alcune integrazioni alla documentazione inizialmente trasmessa; la S.M.A.T. S.p.A., con nota del 24 gennaio 2013, aveva integrato la documentazione facendo pervenire quanto richiesto.

Il *Settore Ciclo Integrato dei Rifiuti e Servizio Idrico Integrato* della *Direzione Ambiente* della Regione Piemonte, con nota in data 27 settembre 2013, aveva richiesto al Proponente – S.M.A.T. S.p.A. – di fornire alcune integrazioni a quanto inizialmente trasmesso, tra cui la documentazione attestante il titolo all’uso della risorsa idrica prelevata dal pozzo in esame. Nella medesima nota era stato comunicato al Proponente che, in attesa della documentazione integrativa, il procedimento di definizione dell’area di salvaguardia del pozzo *Codrei* rimaneva sospeso nonostante sia stato avviato il procedimento amministrativo con la richiesta di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

Successivamente, con nota in data 20 febbraio 2017, anche l’Ente di Governo dell’Ambito n. 3 “*Torinese*” aveva sollecitato la S.M.A.T. S.p.A. a fornire chiarimenti in merito alla richiesta di integrazione della Regione Piemonte di cui sopra.

La S.M.A.T. S.p.A., con nota in data 4 aprile 2018, ha trasmesso alla Città Metropolitana di Torino – ai sensi del regolamento regionale 29 luglio 2003, n. 10/R e ss.mm.ii. – domanda di concessione in sanatoria di piccola derivazione d’acqua ad uso potabile dal pozzo denominato *Codrei*, profondo 87 metri in falda profonda e ubicato nella particella catastale n. 100 del foglio di mappa n. 9, censito al C.T. del Comune di Sant’Antonino di Susa. Nella domanda di concessione i quantitativi d’acqua richiesti riguardano una portata massima di 15,50 l/s ed un volume annuo di 25.000 metri cubi.

La Città Metropolitana di Torino, con la determinazione n. 487-14658/2018 del 6 giugno 2018, ha autorizzato la S.M.A.T. S.p.A. alla continuazione provvisoria della derivazione di cui sopra.

La S.M.A.T. S.p.A., con nota in data 6 settembre 2018, ha integrato la documentazione in precedenza trasmessa, facendo pervenire quanto richiesto; il *Settore Tutela delle Acque* della *Direzione Ambiente, Governo e Tutela del territorio* della Regione Piemonte, divenuto competente alla materia a far data dal 3 agosto 2015 a seguito della riorganizzazione dell’Ente, esaminate le integrazioni fornite, ne ha preso atto ritenendole esaustive e procedendo al riavvio del procedimento amministrativo di perimetrazione dell’area di salvaguardia del pozzo in esame ai sensi del regolamento regionale 15/R/2006 e ss.mm.ii..

Il pozzo *Codrei* è ubicato in corrispondenza della piana alluvionale della Dora Riparia, in prossimità della base del versante orografico destro, in un settore al margine del rilievo in cui si sviluppano gli apparati di conoide dei rii Vignassa, Bonetto e della Trona; realizzato nel 1993 e

profondo 87,00 metri, filtra tra -71,70 e -85,00 metri ed è pertanto conforme ai disposti della legge regionale 30 aprile 1996, n. 22, così come modificata dalla legge regionale 7 aprile 2003, n. 6, poiché filtra esclusivamente al di sotto della base dell'acquifero superficiale – approvata con D.G.R. n. 34-11524 del 3 giugno 2009, successivamente modificata dalla determinazione n. 900 del 3 dicembre 2012.

L'opera di captazione si pone, come quadro generale, all'interno di un'area a vocazione agricola; tuttavia la presenza di zone interessate da pratiche agronomiche, di un bacino idrico per la pesca sportiva e di alcune reti viarie secondarie all'interno dell'area di salvaguardia proposta è compatibile con quanto previsto dall'articolo 6 del regolamento regionale 15/R del 2006, purché vengano messe in atto le opportune misure per la loro messa in sicurezza, non cambino le destinazioni d'uso o siano oggetto di trasformazioni che aumentino il livello di rischio per la risorsa.

La proposta di definizione – individuata con il metodo cronologico e calcolata utilizzando il codice WHPA (modulo GPTRAC) – è stata determinata considerando, per la simulazione modellistica, la portata massima di concessione emungibile dal pozzo, ovvero il volume d'acqua prelevato derivante da un pompaggio continuo per 24 ore – pari a 15,50 l/s – e sulla base delle risultanze di uno studio idrogeologico che ha evidenziato un basso grado di vulnerabilità intrinseca dell'acquifero captato.

In mancanza di dati riguardanti la piezometria dell'acquifero profondo captato dal pozzo, la proposta di definizione è stata dimensionata avvalendosi della ricostruzione piezometrica della falda freatica applicando i criteri cautelativi di cui al punto 2.4.1 dell'Allegato A del regolamento regionale 15/R/2006; tale area è stata quindi delimitata orientandola lungo la direzione di deflusso della falda superficiale, utilizzando un valore del gradiente idraulico pari a 10^{-4} e considerando l'involuppo delle isocrone delle fasce di rispetto ristretta e allargata calcolate con un range angolare complessivo di 30° .

L'area di salvaguardia che ne è risultata ha le seguenti caratteristiche dimensionali:

- zona di tutela assoluta, di forma circolare e raggio pari a 10 metri;
- zona di rispetto ristretta, di forma sub-ellittica, dimensionata sulla base dell'isocrona a 60 giorni, rappresentata dalla poligonale che involuppa le zone di rispetto ristrette applicando un range angolare complessivo di 30° ;
- zona di rispetto allargata, di forma sub-ellittica, dimensionata sulla base dell'isocrona a 180 giorni, rappresentata dalla poligonale che involuppa le zone di rispetto allargate applicando un range angolare complessivo di 30° .

Le suddette zone sono rappresentate con le relative dimensioni e con l'elenco delle particelle catastali interessate nell'elaborato “SMAT S.p.A. – Studio per l'individuazione delle aree di salvaguardia del pozzo Codrei in Comune di Sant'Antonino di Susa – Fig. 8A - Aree di salvaguardia su base catastale e identificazione di punti al contorno in coordinate riferite ad un'origine coincidente con il pozzo – Scala 1:2.000”, agli atti con la documentazione trasmessa.

La perimetrazione proposta ricade totalmente nel territorio del Comune di Sant'Antonino di Susa (TO) che, visionata la documentazione trasmessagli dall'Ente di Governo dell'Ambito n. 3 “Torinese” con nota del 25 marzo 2013, non ha fatto pervenire osservazioni in merito alla definizione proposta.

L'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale del Piemonte – Dipartimento Provinciale di Torino – esaminata la documentazione tecnica e gli elaborati allegati all'istanza, con nota in data 23 maggio 2013, ha considerato adeguata e conforme ai criteri generali di cui al regolamento regionale 15/R/2006 la proposta di definizione di area di salvaguardia presentata, condividendo l'individuazione e la valutazione dei centri di rischio effettuata dal Proponente. All'interno delle zone di rispetto ristretta ed allargata non sono stati riscontrati centri di pericolo puntuali, salvo la presenza di un bacino idrico per la pesca sportiva e del Canale Cantarana.

Nella medesima nota, la stessa Agenzia, ha segnalato alcune osservazioni relative ad approfondimenti di indagine ritenuti necessari evidenziando talune misure cautelative da adottare all'interno dell'area di salvaguardia per la tutela della risorsa idrica captata, ed in particolare:

- garantire che la zona di tutela assoluta, così come previsto dall'articolo 4 del regolamento regionale 15/R del 2006, sia completamente dedicata alla gestione della risorsa al fine di garantire l'integrità e l'efficienza delle relative opere; l'accesso in tale zona dovrà essere consentito unicamente al personale autorizzato dall'ente gestore ed alle autorità di controllo;
- si provveda alla verifica di eventuali impianti di trattamento delle acque reflue – fosse biologiche e/o Imhoff, dispersori o eventuali dispositivi di sub-irrigazione – a servizio di eventuali insediamenti abitativi non allacciati alla pubblica fognatura al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a garantirne la messa in sicurezza o la loro dislocazione al di fuori della stessa area;
- è necessario verificare l'esistenza di serbatoi interrati di accumulo di sostanze pericolose quali le cisterne per lo stoccaggio di idrocarburi utilizzati nei sistemi di riscaldamento degli insediamenti residenziali; nel caso venisse accertata la presenza di serbatoi contenenti sostanze pericolose (idrocarburi da riscaldamento) è fondamentale accertare lo stato di conservazione degli stessi e prevedere, in modo sistematico, delle prove di tenuta certificate. Nella logica dell'eliminazione dei potenziali centri di rischio potrebbe essere prevista la riconversione dei sistemi di riscaldamento programmando la dismissione delle cisterne presenti nell'area di salvaguardia o la limitazione dell'utilizzo di sistemi di riscaldamento che implicino il deposito sotterraneo di sostanze pericolose per le risorse idriche (passaggio a centrali alimentate da combustibili gassosi);
- le pratiche agricole quali spandimento di concimi, fertilizzanti o pesticidi svolte all'interno dell'area di salvaguardia dovranno essere effettuate seguendo le indicazioni di uno specifico Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari che tenga conto della natura dei suoli, delle colture compatibili, delle tecniche agronomiche impiegate e della vulnerabilità delle risorse idriche sotterranee; pertanto sarà necessario regolamentare l'utilizzo di fertilizzanti e fitosanitari tramite il Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari così come previsto nell'Allegato B del regolamento regionale 15/R del 2006, che dovrà essere sottoscritto da chi detiene il titolo d'uso dei terreni agricoli sottoposti a salvaguardia e presentato, sotto forma di comunicazione, alla Città Metropolitana di Torino; qualora non venga concordato un Piano non si potranno utilizzare fertilizzanti e prodotti fitosanitari.

L'Azienda Sanitaria Locale TO3 di Collegno e Pinerolo – Dipartimento di Prevenzione – S.C. Igiene Alimenti e Nutrizione – valutata la documentazione tecnica allegata all'istanza ed effettuati gli opportuni accertamenti, con nota in data 18 giugno 2013, ha ritenuto accoglibile la proposta di definizione presentata.

Nella medesima nota, la stessa Azienda, ha sottolineato che – relativamente alle caratteristiche di qualità dell'acqua captata dal pozzo in esame – esegue periodicamente i controlli analitici previsti dalla normativa vigente (decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31 e ss.mm.ii.) presso il concentrico afferente rilevando, nel tempo, la conformità microbiologica e chimica dell'acqua erogata.

In conformità a quanto previsto nell'Allegato B del regolamento regionale 15/R del 2006 la documentazione presentata comprende anche la Proposta di Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari che sarà utilizzata per la gestione delle pratiche agronomiche di concimazione e diserbo nonché di lotta fitosanitaria nelle aree destinate a uso agricolo ricadenti all'interno dell'area di salvaguardia; tale Proposta contiene le conclusioni sullo studio pedologico dell'areale interessato e indica come i suoli ricadenti nella zona di rispetto ristretta ed allargata siano ascrivibili alla Classe 3, poiché caratterizzati da una vulnerabilità intrinseca dell'acquifero bassa e da una capacità protettiva dei suoli determinata in moderatamente bassa.

Per i terreni appartenenti a tale classe è prevedibile una moderata suscettibilità di contaminazione della risorsa idrica e, conseguentemente, gli interventi agronomici sulle aree verdi presenti avranno moderate limitazioni.

Ai sensi della vigente normativa in materia, è stata data comunicazione dell'avvio del procedimento amministrativo con la pubblicazione del relativo avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 32, in data 8 agosto 2013.

Dato atto che il presente provvedimento conclude il relativo procedimento nei termini previsti dalla legge.

Considerato che dall'esame della documentazione trasmessa è stato possibile accertare che la proposta di definizione è conforme ai criteri generali di cui al regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R e ss.mm.ii. recante "*Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)*".

Atteso che l'area di salvaguardia proposta è stata dimensionata attraverso l'utilizzo di criteri tecnici rispondenti alla necessità di tutela delle acque destinate al consumo umano.

Accertato che il pozzo potabile denominato *Codrei*, ubicato nel Comune di Sant'Antonino di Susa (TO), è stato inserito nel Programma di adeguamento delle captazioni esistenti ai sensi della lettera b), comma 1 dell'articolo 9 del regolamento 15/R del 2006, approvato con deliberazione n. 408 dell'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale n. 3 "*Torinese*", in data 2 dicembre 2010.

Ritenuto che la proposta di definizione dell'area di salvaguardia può essere accolta a condizione che siano garantiti comunque gli adempimenti di legge vigenti sui requisiti di qualità delle acque destinate al consumo umano e sull'aspetto igienico della captazione, nonché siano posti in essere tutti i controlli e gli interventi segnalati nei pareri dell'ARPA e dell'ASL competenti, e in particolare che:

- si provveda alla sistemazione e manutenzione della zona di tutela assoluta del pozzo, così come previsto dall'articolo 4 del regolamento regionale 15/R del 2006, che dovrà essere completamente dedicata alla gestione della risorsa, adeguatamente protetta e, se possibile, recintata al fine di garantire l'integrità delle relative opere;
- si effettuino interventi di pulizia periodica dell'opera di presa e di manutenzione dell'edificio di presa;
- la presenza di attività agricole, di un bacino idrico per la pesca sportiva e di alcune reti viarie secondarie all'interno dell'area di salvaguardia proposta è compatibile con quanto previsto dall'articolo 6 del regolamento regionale 15/R del 2006, purché vengano messe in atto le opportune misure per la loro messa in sicurezza, non cambino le destinazioni d'uso o siano oggetto di trasformazioni che aumentino il livello di rischio per la risorsa;
- si provveda alla verifica delle condizioni di drenaggio delle acque meteoriche e di dilavamento della viabilità ricadente all'interno dell'area di salvaguardia così come individuata procedendo, ove necessario, alla loro raccolta e convogliamento all'esterno della stessa area; nel caso di modifiche dei tracciati o ampliamento delle superfici coinvolte sarà necessario, come previsto dall'articolo 6 del regolamento regionale 15/R/2006, adottare le medesime soluzioni tecniche previste per le nuove infrastrutture; resta comunque valido il divieto di interferire con le zone di rispetto ristrette;
- si provveda alla verifica delle eventuali attività potenzialmente pericolose per la risorsa idrica captata che ricadono all'interno dell'area di salvaguardia così come ridefinita al fine di adottare,

nel caso, gli interventi necessari a impedire che possano costituire fonte di rischio per la medesima risorsa – laddove sia impossibile prevederne l'allontanamento;

- l'eventuale impiego di concimi chimici, fertilizzanti e prodotti fitosanitari nella conduzione delle attività agricole sia effettuato in conformità alle indicazioni di cui alla Proposta di Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari allegata all'istanza di definizione dell'area di salvaguardia stessa, che dovrà essere sottoscritta dai conduttori delle particelle agricole ricadenti all'interno della medesima area e inviata, sotto forma di comunicazione, alla Città Metropolitana di Torino da tutti coloro che detengono i titoli d'uso delle particelle interessate.

Vista la documentazione presentata, redatta in conformità a quanto previsto nell'Allegato B del regolamento regionale 15/R del 2006 e comprendente la Proposta di Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari relativa alle particelle catastali ricadenti all'interno dell'area di salvaguardia, sottoscritta dai conduttori delle particelle a destinazione agricola e che dovrà altresì essere inviata, sotto forma di comunicazione, alla Città Metropolitana di Torino da tutti coloro che detengono i titoli d'uso delle particelle interessate;

dato atto che in assenza di una formale comunicazione alla Città Metropolitana di Torino del Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari, in applicazione del principio di "precauzionalità", resta vietato lo spandimento di concimi chimici, fertilizzanti o prodotti fitosanitari;

ritenuto che le attività agricole insistenti sull'area di salvaguardia potranno essere condotte in conformità alle disposizioni di legge secondo le previsioni del Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari sopra richiamato;

vista la nota della S.M.A.T. S.p.A., in data 24 gennaio 2013 – prot. n. 4971, di integrazione alla documentazione inizialmente trasmessa;

vista la nota dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale del Piemonte – Dipartimento Provinciale di Torino – in data 23 maggio 2013 – prot. n. 47413;

vista la nota dell'Azienda Sanitaria Locale TO3 di Collegno e Pinerolo – Dipartimento di Prevenzione – S.C. Igiene Alimenti e Nutrizione – in data 18 giugno 2013 – prot. n. 67530;

vista la Determinazione del Direttore Generale dell'Ente di Governo dell'Ambito n. 3 – "Torinese" n. 131/2013, in data 15 luglio 2013, di approvazione e presa d'atto della proposta di definizione presentata;

vista la nota dell'Ente di Governo dell'Ambito n. 3 – "Torinese", in data 15 luglio 2013 – prot. n. 0002478, di trasmissione degli atti della medesima proposta di definizione;

vista la nota del *Settore Ciclo Integrato dei Rifiuti e Servizio Idrico Integrato* della *Direzione Ambiente* della Regione Piemonte, in data 27 settembre 2013 – prot. n. 15895/DB10.14 – *Classificazione 13.150.40/15R2006/27-2013-A*, di richiesta di integrazioni alla documentazione precedentemente trasmessa;

vista la nota dell'Ente di Governo dell'Ambito n. 3 – "Torinese", in data 20 febbraio 2017 – prot. n. 0000538, di sollecito alla S.M.A.T. S.p.A. a fornire chiarimenti in merito alla richiesta di integrazione della Regione Piemonte di cui sopra;

vista la nota, in data 4 aprile 2018, con la quale la S.M.A.T. S.p.A. ha presentato alla Città Metropolitana di Torino – ai sensi del regolamento regionale 29 luglio 2003, n. 10/R e ss.mm.ii. – istanza di concessione in sanatoria di piccola derivazione d’acqua ad uso potabile dal pozzo denominato “*Codrei*”, profondo 87 metri in falda profonda e ubicato nella particella catastale n. 100 del foglio di mappa n. 9, censito al C.T. del Comune di Sant’Antonino di Susa; nella domanda di concessione i quantitativi d’acqua richiesti riguardano una portata massima di 15,50 l/s ed un volume annuo di 25.000 metri cubi;

vista la determinazione n. 487-14658/2018 del 6 giugno 2018, con la quale la Città Metropolitana di Torino ha autorizzato la S.M.A.T. S.p.A. alla continuazione provvisoria della derivazione di cui sopra;

vista la nota della S.M.A.T. S.p.A., in data 6 settembre 2018, di trasmissione delle integrazioni degli atti della proposta precedentemente inviata, ovvero la documentazione attestante il titolo all’uso della risorsa idrica prelevata dal pozzo in esame;

vista la legge regionale 26 marzo 1990, n. 13 “*Disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli scarichi civili*” e ss.mm.ii.;

vista la legge regionale 30 aprile 1996, n. 22 “*Ricerca uso e tutela delle acque sotterranee*” e ss.mm.ii.;

visto il decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31 “*Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano*” e ss.mm.ii.;

visto il regolamento regionale 29 luglio 2003, n. 10/R recante “*Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica (legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)*” e ss.mm.ii.;

visto il regolamento regionale 20 febbraio 2006, n. 1/R recante “*Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio di aree esterne (legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)*” e ss.mm.ii.;

visto il regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R recante “*Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)*” e ss.mm.ii.;

visto il regolamento regionale 29 ottobre 2007, n. 10/R recante “*Disciplina generale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e delle acque reflue e programma di azione per le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola (legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)*” e ss.mm.ii.;

visto l’articolo 17 della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23;

visto l’articolo 7, lettera a) del provvedimento organizzativo allegato alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 10-9336 del 1 agosto 2008;

vista la D.G.R. n. 34-11524 del 3 giugno 2009 “*Legge regionale 30 aprile 1996 n. 22, articolo 2, comma 7. Criteri tecnici per l'identificazione della base dell'acquifero superficiale e aggiornamento della cartografia contenuta nelle "Monografie delle macroaree idrogeologiche di*

riferimento dell'acquifero superficiale" del Piano di Tutela delle Acque, approvato con D.C.R. 117-10731 del 13/03/2007";

vista la determinazione n. 900 del 3 dicembre 2012 “*Aggiornamento della cartografia della base dell'acquifero superficiale nelle aree di pianura alla scala 1:50.000 e revisione dei parametri numerici relativi ai criteri tecnici orientativi – legge regionale 30 aprile 1996 n. 22, art. 2, comma 7*”;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17 ottobre 2016.

Tutto ciò premesso,

Il Dirigente
DETERMINA

- a) L'area di salvaguardia del pozzo potabile denominato “*Codrei*”, ubicato nel Comune di Sant'Antonino di Susa (TO), è definita come risulta nell'elaborato “*SMAT S.p.A. – Studio per l'individuazione delle aree di salvaguardia del pozzo Codrei in Comune di Sant'Antonino di Susa – Fig. 8A - Aree di salvaguardia su base catastale e identificazione di punti al contorno in coordinate riferite ad un'origine coincidente con il pozzo – Scala 1:2.000*”, allegato alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale.
- b) La definizione dell'area di salvaguardia di cui alla lettera a) del presente provvedimento è strettamente dimensionata al valore di portata utilizzato per il calcolo delle isocrone, pari a 15,50 l/s – portata massima di concessione emungibile dal pozzo.
- c) Nell'area di salvaguardia di cui alla lettera a) del presente provvedimento si applicano i vincoli e le limitazioni d'uso definiti dagli articoli 4 e 6 del regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R recante “*Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)*”, relativi rispettivamente alla zona di tutela assoluta ed alla zona di rispetto, ristretta ed allargata.

Per quanto concerne le attività agricole interessanti l'area di salvaguardia, tenendo conto che le particelle catastali ricadono in Classe 3, nella zona di rispetto ristretta è vietata la stabulazione del bestiame, il pascolo degli animali, lo stoccaggio e l'accumulo di effluenti zootecnici, di fertilizzanti e di fitofarmaci.

La gestione dei fertilizzanti nelle zone di rispetto, sia ristretta che allargata, dovrà essere condotta mediante l'accurato bilanciamento in funzione soprattutto delle caratteristiche del suolo e delle asportazioni prevedibili, con un apporto di azoto ammesso entro il limite di 170 kg annui per ettaro. Anche la fertilizzazione effettuata con prodotti contenenti fosfato e potassio dovrà apportare al suolo un contenuto di macroelementi nutritivi non superiore alla stima dei prevedibili asporti delle colture. L'apporto di fosforo e potassio sarà sospeso quando la dotazione nel terreno dei due macroelementi supererà i limiti indicati dall'Allegato C del regolamento regionale 15/R/2006; i fertilizzanti fosfatici, inoltre, dovranno contenere un basso contenuto in Cadmio (<90 mg Cd /kg di anidride fosforica).

La dimostrazione del bilanciamento dell'apporto dei nutrienti nei terreni ricadenti nell'area di salvaguardia sarà dimostrata tramite la compilazione del Piano di Utilizzazione Agronomica (PUA), previsto dal regolamento regionale 18 ottobre 2002, n. 9/R e ss.mm.ii. o a mezzo di un analogo strumento.

In relazione ai trattamenti di difesa fitosanitaria e di diserbo delle colture sono ammessi quelli previsti e approvati dalla Regione in applicazione della Misura 10.1.1 del Piano di Sviluppo Rurale (PSR) 2014-2020 e dei criteri della DDR 12-7700 del 26 maggio 2014 e dei suoi allegati.

Nell'areale interessato è sempre vietata l'utilizzazione di geodisinfettanti ai sensi del decreto legislativo 174/2000 che attua la Direttiva 98/8/CE.

Nell'area di salvaguardia è assolutamente vietato l'impiego per scopi non agricoli di mezzi di tipo chimico finalizzati al contenimento della vegetazione e l'intervento con mezzi chimici nelle aree assimilate a "bosco" dall'articolo 2, comma 3, lettera c) del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227, "*Orientamento e modernizzazione del sistema forestale a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57*".

E' inoltre vietato l'impiego di mezzi di tipo chimico finalizzati al contenimento della vegetazione nelle aree dedicate a "verde privato" nelle aree urbanizzate ed in aree a particolare destinazione funzionale quali le zone di rispetto degli elettrodotti e dei gasdotti.

- d) Il gestore del servizio acquedottistico per il territorio comunale di Sant'Antonino di Susa (TO) – S.M.A.T. S.p.A. – come definito all'articolo 2, comma 1, lettera l) del regolamento regionale 15/R del 2006, é altresì tenuto agli adempimenti di cui all'articolo 7, commi 3 e 4 del citato regolamento regionale 15/R/2006, nonché a:
- garantire che la zona di tutela assoluta del pozzo, così come previsto dall'articolo 4 del regolamento regionale 15/R del 2006, sia completamente dedicata alla gestione della risorsa, adeguatamente protetta e, se possibile, recintata al fine di garantire l'integrità delle relative opere; l'accesso in tale zona dovrà essere consentito unicamente al personale autorizzato dall'ente gestore ed alle autorità di controllo;
 - effettuare interventi di pulizia periodica dell'opera di presa e di manutenzione dell'edificio di presa.
- e) A norma dell'articolo 8, comma 3 del regolamento regionale 15/R del 2006, copia del presente provvedimento é trasmessa, oltre che ai proponenti:
- alla Città Metropolitana di Torino per l'inserimento nel disciplinare di concessione delle prescrizioni poste a carico del concessionario del Servizio Idrico Integrato per il territorio comunale di Sant'Antonino di Susa – S.M.A.T. S.p.A. – per la tutela del punto di presa;
 - alle strutture regionali competenti in materia di Pianificazione e gestione urbanistica e di Economia montana e foreste;
 - all'Azienda sanitaria locale;
 - al Dipartimento dell'ARPA.
- f) A norma dell'articolo 8, comma 4 del regolamento regionale 15/R del 2006, copia del presente provvedimento è altresì trasmessa alla Città Metropolitana di Torino per gli adempimenti relativi al Piano territoriale di coordinamento ed al Comune di Sant'Antonino di Susa, affinché lo stesso provveda a:
- recepire nello strumento urbanistico generale, nonché nei conseguenti piani particolareggiati attuativi, i vincoli derivanti dalla definizione dell'area di salvaguardia di cui al presente provvedimento;
 - notificare ai proprietari o possessori dei terreni interessati dall'area di salvaguardia il presente provvedimento di definizione con i relativi vincoli;
 - emanare i provvedimenti necessari per il rispetto dei vincoli connessi con la predetta definizione dell'area di salvaguardia;
 - la presenza di attività agricole, di un bacino idrico per la pesca sportiva e di alcune reti viarie secondarie all'interno dell'area di salvaguardia proposta è compatibile con quanto previsto dall'articolo 6 del regolamento regionale 15/R del 2006, purché vengano messe in atto le opportune misure per la loro messa in sicurezza, non cambino le destinazioni d'uso o siano oggetto di trasformazioni che aumentino il livello di rischio per la risorsa;
 - verificare le condizioni di drenaggio delle acque meteoriche e di dilavamento della viabilità ricadente all'interno dell'area di salvaguardia così come individuata procedendo, ove necessario, alla loro raccolta e convogliamento all'esterno della medesima area; nel caso di modifiche dei tracciati o ampliamento delle superfici coinvolte sarà necessario, come previsto dall'articolo 6 del regolamento regionale 15/R/2006, adottare le medesime

soluzioni tecniche previste per le nuove infrastrutture; resta comunque valido il divieto di interferire con le zone di rispetto ristrette;

- verificare le eventuali attività potenzialmente pericolose per la risorsa idrica captata che ricadono all'interno dell'area di salvaguardia così come ridefinita al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a impedire che possano costituire fonte di rischio per la medesima risorsa – laddove sia impossibile prevederne l'allontanamento.

La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della l.r. 22/2010, nonché ai sensi dell'articolo 40 del d.lgs. n. 33/2013, nel sito istituzionale dell'ente, nella sezione “*Amministrazione trasparente*”.

Il Dirigente del Settore
Arch. Paolo Mancin

I Funzionari Estensori
Massimiliano Petricig

Fabio Robotti